

INDENNITA' REGIONALE DI MOBILITA' - LEGGE REGIONALE 27.11.1993, N. 19 - NOTA INFORMATIVA -

L'indennità regionale di mobilità di cui alla L.R. 19/1993 e ss.mm. è prevista per i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di mobilità della Provincia Autonoma di Trento o della Provincia Autonoma di Bolzano, che abbiano i requisiti di cui all'art. 1* della legge medesima.

Decorrenza e durata

L'indennità regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento per una durata massima di dodici mesi, anche non continuativi in caso di sospensione dalla lista di mobilità (lavoro a tempo determinato – indeterminato part-time – maternità).

Determinazione dell'importo

L'indennità regionale di mobilità è corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione del rapporto di lavoro precedente all'iscrizione in lista, con il limite massimo di 840,81 euro lordi mensili. Da tale importo viene detratto, fino a concorrenza, il trattamento di disoccupazione ordinaria erogato dall'Inps. Ne consegue che, qualora un lavoratore abbia una retribuzione lorda giornaliera elevata e quindi una disoccupazione ordinaria mensile superiore al limite, per quel mese non percepirà alcun importo a titolo di indennità regionale: tale periodo sarà comunque computato al fine del raggiungimento dei 12 mesi indennizzabili.

Primo pagamento

Il primo pagamento non può avvenire prima del compimento dei 90 giorni di disoccupazione, i quali possono essere maturati anche in modo non continuativo. In seguito verrà approvata, con determinazione del dirigente, la concessione dell'indennità regionale e ne verrà data comunicazione all'interessato.

Pagamenti successivi

I pagamenti successivi avranno cadenza mensile previa compilazione, a cura del lavoratore, del modello C) "dichiarazione mensile" presso il Centro per l'impiego competente per territorio, da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento, subordinatamente alla permanenza nella lista di mobilità e per i periodi di effettiva disoccupazione.

In caso di sospensione dalla lista di mobilità per lavoro a tempo determinato l'indennità verrà liquidata fino al giorno antecedente l'assunzione. Al termine del rapporto di lavoro il lavoratore avrà diritto a percepire l'indennità regionale residua fino al compimento dei dodici mesi, decurtata dell'importo di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante. A tal fine il lavoratore dovrà compilare il modulo C) indicando se ha presentato nuova domanda di disoccupazione ordinaria presso l'Inps.

Settore edile

Per i lavoratori del settore edile si precisa che, nel periodo in cui percepiscono il trattamento di disoccupazione edile da parte dell'Inps, non viene erogata l'indennità

regionale di mobilità in quanto i due trattamenti sono incompatibili. In tali casi i lavoratori iscritti in lista di mobilità avranno diritto a nove mesi di indennità regionale anziché dodici.

Maternità

Durante il periodo di maternità a rischio e di astensione obbligatoria dal lavoro (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto) la lavoratrice viene sospesa dalla lista di mobilità con conseguente sospensione dell'erogazione dell'indennità regionale di mobilità.

Dopo il parto la lavoratrice dovrà comunicare la data di nascita del bambino.

Ultimato il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice, con apposita domanda scritta, potrà chiedere un ulteriore periodo di sospensione dalla lista di mobilità fino ad un massimo di sei mesi anche non continuativi. La sospensione dalla lista comporta la sospensione dell'erogazione dell'indennità regionale di mobilità.

N.B.: *Si ricorda che l'invio puntuale della modulistica è condizione indispensabile per la concessione e il pagamento dell'indennità regionale di mobilità. In mancanza di tale adempimento da parte del lavoratore dopo un solo sollecito scritto si provvederà all'archiviazione della domanda o alla revoca della concessione dell'indennità.*

*

Art. 1. – Istituzione dell'indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità.

Comma 1.

In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, è istituita una indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati, residenti e domiciliati nella Regione Trentino – Alto Adige inseriti nelle liste di mobilità della Provincia Autonoma di Trento o della Provincia Autonoma di Bolzano i quali non abbiano i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, ma siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della medesima Legge e possano beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinaria, purché lo stato di disoccupazione si sia protratto per almeno 90 giorni.

Comma 1 bis.

Il lavoratore, alla data del licenziamento, deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 3 mesi con la medesima azienda.

Comma 1 ter.

I lavoratori di cui al comma 1 devono essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.

Comma 1 quater.

La perdita dello stato di disoccupazione, a causa del mancato rispetto di cui al comma 1-ter, comporta la perdita dell'indennità di mobilità.

(... omissis...)